

gio d'interesse da corrispondersi per tale finanziamento fosse quello del 5,75% e, comunque, non inferiore all'eventuale maggior saggio praticato dalla Cassa D.D. e P.P. aumentato dello 0,25%.

Poiché il D. M. 2 agosto 1937 determina nella misura del 5,80% all'anno il saggio d'interesse sulle somme che la Cassa D.D. e P.P. concederà a mutuo tanto sui fondi propri che su quelli di pertinenza degli Istituti di previdenza, ne deriva che, giusta la riserva a suo tempo fatta dall'Istituto, il saggio d'interesse da applicarsi al nuovo finanziamento dovrà essere del 6,05% all'anno.

L'I. N. C. I. S. però chiede instantemente, a mezzo della Cassa D.D. P.P., che l'interesse suddetto venga fissato definitivamente nella misura del 6% annuo, osservando che tale tasso, mentre appare sufficientemente remunerativo per gli enti finanziatori, costituisce già un onere gravoso per l'ente finanziato, specialmente a seguito delle riduzioni delle pigioni disposte per legge.

Il Ministero delle Corporazioni ha comunicato le proposte fatte dalla Cassa D.D. P.P. nell'interesse dell'I. N. C. I. S., affinché il saggio